

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	OPERAZIONI STRAORDINARIE
02	PASSAGGIO GENERAZIONALE - Aspetti fiscali
	AGEVOLAZIONI
03	AGEVOLAZIONI FISCALI
	LAVORO
04	LAVORO SUBORDINATO - Licenziamento individuale
05	PREVIDENZA - Agevolazioni
	SETTORI PARTICOLARI
07	INFORMATICA - Intelligenza artificiale
08	Leggi In evidenza

PASSAGGIO GENERAZIONALE

Aspetti fiscali - Donazione della nuda proprietà della quota di maggioranza - Esenzione dall'imposta di donazione - Condizione del controllo (risposta interpello Agenzia delle Entrate 27.10.2025 n. 271)

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello 27.10.2025 n. [271](#), ha valutato l'applicabilità dell'esenzione dall'imposta di donazione, prevista dall'[art. 3](#) co. 4-ter del DLgs. 346/90, ad una donazione avente ad oggetto la nuda proprietà di una partecipazione pari al 95% di una *holding* industriale.

Quadro normativo di riferimento

Si rammenta che l'[art. 3](#) co. 4-ter del DLgs. 346/90 (come riformulato dal DLgs. [139/2024](#) e applicabile dall'1.1.2025) prevede un'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende e partecipazioni a favore del coniuge o dei discendenti del dante causa.

In particolare, riguardo alle donazioni di quote in società di capitali, l'esenzione trova applicazione:

- *“limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell'[articolo 2359](#), primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente”;*
- a condizione che *“gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento”;*

Inoltre, è necessario che gli aventi causa rendano, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla detenzione del controllo nel periodo di osservazione quinquennale.

Caso di specie

Il caso portato all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate può essere così rappresentato. Tizia è titolare del 96,3% delle quote di Società A, mentre i suoi figli Tizietta e Tizietto sono titolari di quote pari all'1,85% ciascuno.

Società A è una *holding* industriale, titolare del 100% delle quote di Alfa e del 18,6% delle quote di Beta, che a sua volta controlla Gamma (al 74,74%) e Delta (al 62,22%). Delta, inoltre, detiene il 100% di Omega. In breve, Società A (come illustrato nel testo del quesito presentato all'Agenzia) *“svolge attività di gestione della società Alfa e della controllata Beta e, per il tramite di questa, delle controllate indirette Gamme, Delta e Omega”*.

Tizia intende donare ai suoi due figli la nuda proprietà del 95% delle quote di Società A. La donazione avrà due ulteriori peculiarità:

- avverrà a favore dei figli in comproprietà;
- nell'atto di donazione verrà inserita l'espressa convenzione per cui la donante trasferirà ai donatari *“la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della Società, al fine di attribuire a quest'ultimi il c.d. «controllo di diritto» di cui all'[art. 2359](#) co. 1 n. 1) c.c.”*.

Applicabilità dell'esenzione

Il caso esaminato presenta due elementi che potrebbero influire sull'applicabilità dell'esenzione:

- in primo luogo, i donatari sono i due figli, quindi, da un lato, essi soddisfano il requisito soggettivo per l'esenzione, dall'altro, però, il fatto che siano due rende più complicato il soddisfacimento del requisito del controllo, posto che la quota donata risulta *“di controllo”* in capo alla donante (garantendole il 50% + 1 dei voti in assemblea) ma potrebbe non esserlo più in capo ai donatari, se venisse tra di essi suddivisa;
- in secondo luogo, la donazione ha ad oggetto la nuda proprietà delle quote che, a norma dell'[art. 2352](#) c.c., in linea di principio, non attribuisce il diritto di voto che spetta, invece, all'usufruttuario.

Comproprietà

La prima questione è risolta realizzando la donazione in comproprietà. Infatti, come già chiarito nella circolare n. [11/2007](#) e ribadito da ultimo nella ris. [72/2024](#), l'agevolazione trova applicazione anche per i trasferimenti che consentono l'acquisizione o l'integrazione del controllo in regime di *“comproprietà”*, a condizione che, ai sensi dell'[art. 2347](#) c.c., i diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.

Nuda proprietà

Il secondo aspetto di criticità è risolto inserendo nella donazione una specifica pattuizione con cui la donante attribuisce ai figli la maggioranza del diritto di voto, garantendo loro il controllo di diritto.

Diritti particolari in capo alla donante

L'Agenzia delle Entrate riconosce che, così strutturata, la donazione può godere del beneficio, in quanto, con il trasferimento, i donatari acquistano il controllo sociale, potendo esercitare almeno il 50% +1 dei voti in assemblea ordinaria, tramite il rappresentante comune (che è individuato in uno dei due figli/donatari).

In questo contesto, l'Agenzia ritiene privo di rilievo il fatto che lo statuto della società riconosca alla donante (che resta titolare, oltre che dell'usufrutto del 95% delle quote, di una quota dell'1,3% in proprietà esclusiva) alcuni diritti particolari (il diritto a convocare l'assemblea, il potere di veto su alcune decisioni e un diritto sugli utili), in quanto essi *"non sono tali da incidere sul controllo di diritto trasferito ai figli"*.

Holding

È interessante notare come l'Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito, abbia completamente trascurato ogni considerazione sulla natura di *holding* della società le cui quote sono donate.

In passato, l'Amministrazione finanziaria, nella risposta n. [552/2021](#), aveva escluso l'applicabilità dell'esenzione di cui all'[art. 3](#) co. 4-ter del DLgs. 346/90, con riferimento al trasferimento del 100% delle quote di una *holding* che a sua volta detiene solo una quota di minoranza nella società operativa, a causa dell'assenza di un effettivo trasferimento *"dell'azienda di famiglia"*.

Il fatto che, nella risposta [271/2025](#), questo aspetto non sia stato considerato, potrebbe fornire una conferma del superamento di quella impostazione, in virtù della nuova formulazione normativa dell'art. 3 co. 4-ter uscente dalla Riforma del DLgs. [139/2024](#).

art. 3 co. 4 ter DLgs. 31.10.1990 n. 346

Risposta interpello Agenzia Entrate 27.10.2025 n. 271

Il Quotidiano del Commercialista del 28.10.2025 - **"Esente la donazione della nuda proprietà di quote se trasferito il diritto di voto"** - Mauro

Il Sole - 24 Ore del 28.10.2025, p. 19 - **"Holding, passaggio del controllo senza imposta di donazione"** - Busani A.

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - **"Donazione di partecipazioni"** - Mauro A.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Bonus percepito nel 2025 da lavoratori trasferitisi in Grecia nel 2025 - Regime degli impatriati - Esclusione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 28.10.2025 n. 274)

Con la risposta a interpello n. [274/2025](#), l'Agenzia delle Entrate è tornata sulle modalità di imposizione delle somme percepite a titolo di retribuzione differita, esaminandone altresì il rapporto con il "vecchio" regime degli impatriati di cui all'[art. 16](#) del DLgs. 147/2015.

Secondo la risposta, non possono beneficiare delle agevolazioni le *restricted stock units* (RSU) e gli altri incentivi in natura maturati nel periodo in cui la persona era residente in Italia e lavorava in Italia, ma attribuiti in un'annualità successiva, in cui il lavoratore è emigrato all'estero e ha assunto la residenza dell'altro Stato.

Piani di incentivazione azionaria maturati nel 2025

Il caso prospettato all'Agenzia riguardava tre dipendenti di una società italiana che avevano fruito, dal 2021 al 2024, del regime degli impatriati di cui all'[art. 16](#) del DLgs. 147/2015 in relazione ai redditi di lavoro dipendente erogati in denaro. Ai medesimi dipendenti, la società aveva attribuito i seguenti redditi derivanti da piani di incentivazione azionaria (*stock options* e strumenti simili):

- *Long Term Incentive Plan* (LTIP), assegnato nel 2022 con maturazione prevista nel 2025;
- *Deferred Bonus Plan*, assegnato nel 2023 con maturazione prevista nel 2025.

Nel corso del 2024, i lavoratori avevano cessato il rapporto di lavoro con la società italiana per poi trasferire la residenza fiscale in Grecia.

Territorialità dei redditi

L'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto richiamato i criteri interni ([art. 23](#) co. 1 lett. c) del TUIR) e convenzionali (art. 15 par. 1 della Convenzione Italia-Grecia) che assicurano all'Italia il diritto di assoggettare a tassazione tali emolumenti in capo al non residente, trattandosi di elementi di retribuzione differita riferibili ad attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato; il collegamento con l'Italia deve infatti essere valutato con riferimento al *vesting period* (ossia, al periodo di maturazione del diritto) e non con riferimento al periodo di percezione dei redditi (periodo in cui le persone erano divenute residenti all'estero), il quale rappresenta invece il periodo in cui tali redditi sono materialmente assoggettati a imposizione.

Questa impostazione risulta in linea con i chiarimenti forniti dall'Agenzia in relazione ai c.d. *bonus* obiettivi.

Con la risposta a interpello n. [126/2023](#), in particolare, l'Amministrazione finanziaria aveva precisato che tali compensi sono imponibili in Italia (in via esclusiva) per la quota parte riferita alla prestazione svolta in Italia e la persona era ivi residente, e nell'altro Stato (sempre in via esclusiva) per la quota parte del reddito riferita alla prestazione svolta in tale Stato, del quale la persona aveva assunto la residenza; ciò a prescindere dalla residenza del soggetto che paga gli emolumenti (diversamente dal TFR e da altre indennità similari, per i quali il criterio di territorialità interno è rappresentato dalla residenza dell'erogante, per la generalità degli altri redditi di lavoro dipendente esso si rinviene nel luogo di svolgimento della prestazione).

Esclusione dal regime degli impatriati

La risposta n. [274/2025](#) ha ritenuto di negare i benefici del regime degli impatriati richiamando un passaggio della circ. Agenzia delle Entrate n. [33/2020](#) (§ 7.9) in cui si esclude la fruizione del regime in relazione a un *bonus* maturato nell'ultimo anno della sua applicazione, ma percepito in annualità successive. Il diniego era basato sull'assunto per cui il suddetto *bonus* era erogato in un periodo di imposta in cui l'impatriato era fuoriuscito, per decorso del quinquennio, dal regime agevolativo.

Si tratterebbe, ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, di una situazione sovrapponibile a quella in esame, la quale giustificerebbe l'impossibilità di fruire del beneficio, pur se l'attribuzione delle azioni è ricollegabile all'attività lavorativa in precedenza svolta in Italia.

Aspetti critici

La risposta n. [274/2025](#) si riferisce a una situazione di dipendenti fuoriusciti dal regime per il venir meno del requisito della residenza in Italia ma i cui redditi, guardando al periodo di maturazione, sarebbero stati in linea di principio agevolabili, perché riferiti ad annualità ancora ricomprese nel quinquennio agevolabile; l'Agenzia, come sopra richiamato, ha tuttavia valorizzato il mero dato legato alla percezione delle somme, circostanza che ha deposto per il diniego dell'agevolazione per i compensi in esame.

art. 16 DLgs. 14.9.2015 n. 147

Risposta interpello Agenzia Entrate 28.10.2025 n. 274

Il Quotidiano del Commercialista del 29.10.2025 - **"Stock options escluse dal regime degli impatriati se erogate al non residente"** - Corso - Odetto

Il Sole - 24 Ore del 29.10.2025, p. 44 - **"Ex impatriati, no al bonus sugli incentivi azionari"** - Tamburro

Italia Oggi del 29.10.2025, p. 27 - **"Bonus impatriati, tassa in Italia"** - Stancati

Guide Eutekne - Imposte Dirette - **"Regime degli impatriati"** - Corso L.

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

Licenziamento individuale - Licenziamento per giusta causa - Condotte extralavorative - Rilevanza disciplinare (Cass. 27.10.2025 n. 28367)

La Cass. 27.10.2025 n. [28367](#) ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare intimato al lavoratore che, seppur in presenza di prescrizioni mediche che sconsigliavano determinati sforzi fisici, con conseguenti limitazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa, al di fuori dell'orario di lavoro svolgeva contemporaneamente l'attività di *personal trainer*.

Il caso concreto

Il lavoratore era stato ritenuto idoneo, dal medico aziendale competente, a una specifica mansione con alcune limitazioni fisiche, vale a dire la limitazione della movimentazione manuale dei carichi al di sopra dell'altezza della spalla e la limitazione della movimentazione manuale di carichi con peso superiore a 18 kg.

Nonostante ciò, in ambito extralavorativo, lo stesso svolgeva l'attività di *personal trainer* iscritto alla Federazione Italiana Pesistica (FIPE).

In ragione dello svolgimento di tale attività extralavorativa e delle limitazioni imposte dal medico competente nello svolgimento dell'attività lavorativa, l'azienda aveva promosso nei suoi confronti un procedimento disciplinare, contestandogli lo svolgimento di attività e di allenamenti incompatibili con le suindicate prescrizioni.

Il lavoratore veniva poi licenziato per giusta causa.

Rilevanza disciplinare della condotta extralavorativa

I giudici di legittimità, nel ritenere il licenziamento legittimo, hanno precisato che gli obblighi che gravano sul lavoratore non riguardano solo il corretto adempimento della prestazione principale, ma si estendono fino a ricomprendere il rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede ex [artt. 1175](#) e [1375](#) c.c.

Ne deriva che il lavoratore, al di fuori dell'ambito lavorativo, non può porre in essere comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o tali da compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso.

In difetto, i comportamenti extralavorativi posti in essere possono anche giustificare l'intimazione di un licenziamento disciplinare, essendo sufficiente che tali comportamenti abbiano un'oggettiva ripercussione sullo svolgimento dell'attività o sull'affidamento che il datore di lavoro ha sull'esatto futuro adempimento della prestazione.

L'idoneità a giustificare il recesso datoriale del comportamento extralavorativo va infatti valutata sotto il profilo della compromissione del vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro, prescindendo dall'entità del danno economico eventualmente prodotto.

Legittimità del licenziamento

La Suprema Corte ha ritenuto che il non occasionale svolgimento dell'attività di *personal trainer* da parte del dipendente, in considerazione delle limitazioni imposte dal medico aziendale, integrasse un comportamento gravemente in contrasto con l'obbligo di fedeltà e con i doveri di correttezza e buona fede, determinando un'irrimediabile compromissione della fiducia dell'azienda nella futura corretta esecuzione del rapporto di lavoro.

art. 2119 c.c.

Il Quotidiano del Commercialista del 28.10.2025 - "Se sono prescritte limitazioni fisiche per il lavoro scorretto fare il personal trainer" - Gianola

Cass. Sez. Lavoro 27.10.2025 n. 28367

Il Quotidiano del Commercialista del 6.1.2021 - "Le condotte extralavorative possono giustificare il recesso" - Gianola

Il Quotidiano del Commercialista del 18.8.2023 - "Possibile la giusta causa di recesso anche per condotte extralavorative" - Capra Quarelli

Guide Eutekne - Lavoro - "Licenziamento individuale - Licenziamento disciplinare" - Gianola G.

PREVIDENZA

Agevolazioni - Contributo per le lavoratrici madri per l'anno 2025 - Novità del DL 95/2025 (c.d. DL Omnibus) - Domande - Istruzioni (circ. INPS 28.10.2025 n. 139)

Con la circ. 28.10.2025 n. [139](#), l'INPS ha illustrato la disciplina del c.d. *bonus* mamme 2025 ex [art. 6](#) del DL 95/2025, fornendo indicazioni operative per la presentazione delle istanze.

L'[art. 6](#) del DL 95/2025 ha previsto infatti:

- il rinvio dal 2025 al 2026 della decontribuzione parziale introdotta dall'[art. 1](#) co. 219 della L. [207/2024](#);
- l'introduzione per il 2025 di un contributo di importo variabile in relazione ai mesi di lavoro, che sarà erogato dall'INPS su domanda dell'interessata.

Destinatarie

Il *bonus* mamme è destinato alle lavoratrici:

- titolari di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico. Rientrano nel *bonus* anche i rapporti di lavoro a scopo di somministrazione e le lavoratrici intermittenti;
- autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le Casse di previdenza professionali di cui al DLgs. [509/94](#) e al DLgs. [103/96](#) e la Gestione separata INPS di cui all'[art. 2](#) co. 26 della L. 335/95.

Dal *bonus* sono escluse le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all'Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.

Requisito relativo al numero dei figli

Le lavoratrici devono rispettare il requisito relativo al numero dei figli (sono compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo, ma sono esclusi i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale).

Le lavoratrici devono essere madri di:

- due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni;
- o di tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni.

Il requisito relativo al numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice deve sussistere alla data dell'1.1.2025 o si deve perfezionare entro il 31.12.2025.

Se il requisito si perfeziona in un momento successivo all'1.1.2025, il *bonus* mamme spetta a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito. Non produce alcuna decadenza dal diritto l'eventuale decesso del bambino o l'affidamento esclusivo di uno o più figli al padre.

Requisito economico

Per accedere al *bonus* è necessario che la somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l'anno 2025 sia pari o inferiore a 40.000,00 euro.

Lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con almeno tre figli

Per le lavoratrici madri con tre o più figli il *bonus* mamme non è riconosciuto per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (potendo fruire dell'esonero totale della quota IVS ex [art. 1](#) co. 180 della L. 213/2023).

Sul punto, l'INPS precisa che, in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il diritto al *bonus* mamme cessa a decorrere dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro.

Importo del bonus

Il beneficio è pari a 40,00 euro mensili (non imponibili ai fini fiscali e contributivi e irrilevanti ai fini ISEE).

L'INPS ha chiarito che il *bonus* mamme spetta:

- nei soli mesi di vigenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi di sospensione;
- per i mesi di iscrizione alla Cassa o fondo di riferimento nell'anno 2025 per le lavoratrici autonome;
- per i periodi di effettiva attività lavorativa di competenza dell'anno 2025 per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata INPS.

Domanda

La domanda deve essere presentata tramite il sito istituzionale www.inps.it, ovvero tramite *Contact Center* Multicanale o Istituti di patronato.

Le domande devono essere presentate entro il 9.12.2025 (40 giorni dalla data di pubblicazione della circolare), ovvero entro il 31.1.2026 per le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano dopo il 28.10.2025.

Erogazione del bonus

Le mensilità spettanti dall'1.1.2025 fino alla mensilità di novembre sono corrisposte nel mese di dicembre 2025, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025.

Pertanto, il *bonus* mamme sarà erogato:

- nel mese di dicembre 2025, compatibilmente con la data di presentazione della domanda;
- entro il mese di febbraio 2026 se la domanda viene presentata in tempo non utile all'erogazione di dicembre 2025 e, comunque, entro il 31.1.2026.

art. 6 co. 2 DL 30.6.2025 n. 95
art. 6 DL 30.6.2025 n. 95
Circolare INPS 28.10.2025 n. 139

Il Quotidiano del Commercialista del 29.10.2025 - "Al via le domande per il bonus mamme" - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 29.10.2025, p. 47 - "Nuovo bonus mamme, domande entro il 9 dicembre" - Maccarone - Pizzin

Italia Oggi del 29.10.2025, p. 30 - "Arriva il nuovo bonus mamme" - Cirioli

Guide Eutekne - Previdenza - "INPS - Contributo lavoratrici con figli" - Silvestro D.

Settori particolari

INFORMATICA

Intelligenza artificiale - Utilizzo acritico dell'intelligenza artificiale per la redazione delle sentenze - Vizi di motivazione - Violazione dei doveri di terzietà e indipendenza del magistrato (Cass. pen. 10.7.2025 n. 25455 e Cass. pen. 22.10.2025 n. 34481)

L'art. 15 della L. 132/2025, in vigore dal 10.10.2025, disciplina l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito giudiziario. In particolare, la norma si occupa di delimitare i confini entro i quali l'utilizzo dei sistemi di IA è consentito sia con riguardo all'attività giudiziaria propriamente detta, sia con riguardo alle attività a essa collaterali.

Divieto di utilizzo di sistemi di IA riconducibili alla giustizia predittiva

Il co. 1 dell'art. 15 della L. 132/2025 stabilisce che nei casi di impiego di sistemi di IA nell'attività giudiziaria sono sempre riservate al magistrato le decisioni inerenti:

- all'interpretazione e all'applicazione della legge;
- alla valutazione dei fatti e delle prove;
- all'adozione dei provvedimenti.

Il legislatore mira, quindi, a scongiurare il rischio che lo svolgimento di attività che costituiscono il nucleo fondamentale e più sensibile dell'attività giudiziaria propriamente detta possa legittimamente sfuggire al controllo dell'intelligenza umana.

Impieghi dei sistemi di IA consentiti

L'art. 15 co. 2 della L. 132/2025 acconsente all'utilizzo dei sistemi di IA per:

- l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia;
- la semplificazione del lavoro giudiziario;
- le attività amministrative accessorie.

La medesima norma demanda al Ministero della Giustizia la disciplina degli impieghi dei sistemi di IA ai fini sopra citati.

Rapporti con la disciplina comunitaria in materia di IA

Le soluzioni adottate dall'art. 15 co. 1 e 2 della L. 132/2025 appaiono coerenti con quanto previsto dal Regolamento UE 2024/1689 (c.d. AI Act), al quale la legislazione nazionale è destinata ad affiancarsi quale fonte subordinata. Nello specifico, il considerando 91 del regolamento europeo:

- da un lato, rileva l'opportunità di classificare come "ad alto rischio" i sistemi di IA destinati a essere utilizzati da un'autorità giudiziaria nelle attività di ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti;
- dall'altro, ritiene che la medesima classificazione non debba essere estesa ai sistemi di IA destinati ad "attività amministrative puramente accessorie, che non incidono sull'effettiva amministrazione della giustizia nei singoli casi, quali l'anonimizzazione o la pseudonimizzazione di decisioni, documenti o dati giudiziari, la comunicazione tra il personale, i compiti amministrativi".

Divieto di redigere le sentenze attraverso l'uso acritico dell'IA

Già con riferimento a fattispecie anteriori all'entrata in vigore della L. 132/2025, la Cassazione ha avuto modo di stigmatizzare l'utilizzo acritico degli output ottenuti tramite l'interrogazione dei sistemi di IA da parte dei magistrati, ai fini della redazione della motivazione sottesa ai provvedimenti decisorii.

Principi affermati dalla Cassazione

La Cassazione, con la sentenza 22.10.2025 n. [34481](#), ha affermato - nell'ambito di una più ampia indagine sulla legittimità della motivazione dei provvedimenti giudiziari *per relationem*, ovvero mediante la tecnica del copia-incolla - che, sebbene l'uso dei sistemi informatici nella redazione dei predetti provvedimenti possa essere guardato con favore per le sue potenzialità facilitanti, occorre prestare estrema attenzione al rischio *"(oggi esponenzialmente incrementato dall'irrompere sulla scena della intelligenza artificiale) che il giudice attinga aliunde gli argomenti del suo decidere, abdicando al dovere di apportare il suo ineliminabile ed insostituibile momento valutativo e facendo venir meno l'in sé del suo essere terzo ed imparziale"*.

Nella precedente sentenza 10.7.2025 n. [25455](#), la Suprema Corte ha cassato con rinvio l'impugnata statuizione della Corte d'appello, in quanto sorretta da motivazione carente ed erronea per richiamo a precedenti giurisprudenziali inesistenti e falsamente imputati ai giudici di legittimità. A rigore, questa seconda pronuncia della Suprema Corte non riconduce espressamente la citazione dei precedenti inesistenti (o inesatti nel numero riportato) all'improprio uso dei sistemi di IA da parte della Corte territoriale. Tuttavia, è verosimile che i vizi di motivazione sopra evidenziati siano frutto dell'acritico recepimento dei risultati delle ricerche condotte attraverso il ricorso a sistemi di IA.

Dovere di verifica dei risultati delle ricerche giurisprudenziali condotte con l'IA

Il CSM, nell'ambito delle "Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia" dell'8.10.2025, ha affermato che l'uso dell'IA da parte del magistrato con finalità di ricerca sulle banche dati giurisprudenziali *"può presentare profili di rischio elevati qualora l'output generato venga utilizzato come base esclusiva o prevalente nella formazione del convincimento del giudice"*. Per un uso corretto e costituzionalmente compatibile dell'intelligenza artificiale in ambito giudiziario è, quindi, necessario:

- da un lato, che i risultati ottenuti siano sempre sottoposti al vaglio critico del magistrato;
- dall'altro, che le banche dati giurisprudenziali messe a disposizione del giudice garantiscano una base dati completa, non discriminatoria e aggiornata, ovvero prevedano forme di controllo e supervisione da parte della magistratura nella fase della selezione, classificazione e aggiornamento delle sentenze.

art. 15 L. 23.9.2025 n. 132

Il Quotidiano del Commercialista del 30.10.2025 - "Vietato l'uso acritico dell'intelligenza artificiale per la redazione delle sentenze" - Novella

Cass. pen. 22.10.2025 n. 34481

Cass. pen. 10.7.2025 n. 25455

Il Quotidiano del Commercialista del 3.10.2025 - "Nell'attività giudiziaria vietati sistemi di IA riconducibili alla "giustizia predittiva" - Novella

Leggi in evidenza

FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 20.5.2025 N. 225394

FISCALE

DIRITTO TRIBUTARIO IN GENERALE - SEMPLIFICAZIONI - Utilizzo dei servizi on line dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione - Delega unica agli intermediari - Disposizioni attuative - Modifiche

In attuazione dell'art. 21 del DLgs. 8.1.2024 n. 1, con il provv. Agenzia delle Entrate 2.10.2024 n. 375356 sono stati definiti i contenuti e le modalità relative alla delega unica agli intermediari per l'utilizzo dei servizi on line della stessa Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Con il presente provvedimento viene modificato il suddetto provvedimento del 2.10.2024, in relazione alla:

- firma elettronica da apporre sul file di comunicazione della delega;
- durata del regime transitorio per le deleghe attivate anteriormente alla data di disponibilità delle nuove funzionalità.

Servizi delegabili

Il contribuente può delegare tutti o alcuni dei seguenti servizi on line:

- consultazione del proprio Cassetto fiscale;
- uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero: consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici; consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA; registrazione dell'indirizzo telematico; fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche; accreditamento e censimento dispositivi;
- acquisizione dei dati ISA e dei dati per determinare la proposta di concordato preventivo biennale;
- servizi on line dell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Soggetti delegabili

I suddetti servizi sono delegabili esclusivamente a favore degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, registrati al servizio Entratel, ad eccezione dei servizi di "fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche" e di "accreditamento e censimento dispositivi", che possono essere delegati anche a soggetti diversi.

La delega può essere conferita al massimo a due intermediari.

Comunicazione della delega all'Agenzia delle Entrate

Ai fini dell'attivazione, i dati relativi al conferimento della delega vanno comunicati all'Agenzia delle Entrate:

- direttamente dal contribuente, mediante una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata del sito dell'Agenzia;
- oppure dall'intermediario delegato.

L'intermediario delegato può comunicare i dati trasmettendo un file xml firmato digitalmente dal contribuente ovvero sottoscritto dallo stesso con il processo di firma elettronica avanzata (FEA) basata sul certificato contenuto nella Carta di identità elettronica (CIE) o utilizzando certificati digitali, anche non qualificati, conformi con quanto indicato nelle specifiche tecniche. In quest'ultima ipotesi, la trasmissione del file avviene previa sottoscrizione anche da parte dell'intermediario, con propria firma digitale.

L'intermediario può comunicare la delega anche mediante l'erogazione ai propri assistiti di un servizio web che utilizza un particolare processo di firma elettronica avanzata i cui requisiti sono descritti in un'apposita convenzione tra l'intermediario stesso e l'Agenzia delle Entrate.

Obbligo di utilizzare la firma digitale o la FEA CIE

A seguito delle modifiche apportate dal presente provvedimento, qualora il contribuente sia un soggetto titolare di partita IVA ovvero un soggetto, diverso da persona fisica, non titolare di partita IVA, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati dall'intermediario delegato, mediante la trasmissione di un file xml sottoscritto dal contribuente stesso o dal rappresentante legale esclusivamente:

- con la firma digitale;
- oppure con la firma elettronica avanzata (FEA) basata sul certificato contenuto nella Carta di identità elettronica (CIE).

Durata della delega

La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di rinuncia.

Disposizioni transitorie

Le deleghe attivate anteriormente alla data di disponibilità delle nuove funzionalità sono efficaci fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 28.2.2027 (termine così prorogato dal presente provvedimento, rispetto alla precedente scadenza del 30.6.2026).

Se viene comunicata una nuova delega conferita ad un intermediario per il quale risulta ancora efficace una delega precedente, quest'ultima si considera contestualmente revocata.